



# FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

## **COMUNICATO UFFICIALE N.555 DEL 29 GENNAIO 2016**

**Consiglio federale n.4 – Roma, 29 gennaio 2016**

### **DELIBERA N.201/2016**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.150/2015 assunta in data 21 novembre u.s., con la quale è stata programmata la celebrazione della 46<sup>a</sup> Assemblea Generale Ordinaria nel mese di dicembre 2016, per eleggere il Presidente federale, i Consiglieri federali ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio olimpico 2017/2020;
- individuato il 17 dicembre 2016 quale possibile data entro cui celebrare la predetta Assemblea Generale Ordinaria;
- considerata l'opportunità di fornire agli Organi federali territoriali una linea di indirizzo e di programmazione da seguire per la corretta esecuzione delle attività e degli adempimenti previsti dall'iter assembleare, che verrà avviato successivamente ai Giochi Olimpici estivi di Rio de Janeiro;
- ritenuto pertanto idoneo indicare sin da ora che sarà possibile svolgere le Assemblee regionali entro il mese di ottobre, prevedendo l'accertamento del diritto di voto nei confronti delle società al termine dei rinnovi d'autorità previsti a luglio;
- confermato di rinviare ad una successiva riunione consiliare la deliberazione relativa alla convocazione e la definizione della tempistiche entro cui celebrare le Assemblee Territoriali elettive;

### **DELIBERA**

- di individuare il 17 dicembre 2016 quale possibile data entro cui celebrare la 46<sup>a</sup> Assemblea Generale Ordinaria per il rinnovo delle cariche federali per il quadriennio olimpico 2017/2020.
- di fornire una linea di indirizzo e di programmazione agli Organi federali territoriali secondo la quale lo svolgimento delle Assemblee regionali sarà possibile entro il mese di ottobre e l'accertamento del diritto di voto nei confronti delle società avverrà al termine dei rinnovi d'autorità previsti a luglio.

Resta confermato il rinvio ad una successiva riunione della deliberazione relativa alla convocazione e la definizione della tempistiche entro cui celebrare le Assemblee territoriali elettive.

### **DELIBERA N.202/2016**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il DDL n.1871 rubricato "*Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle Società sportive appartenenti alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline associate o agli enti di Promozione Sportiva*" con il quale lo Stato italiano prevede che tutti coloro che hanno cittadinanza straniera residenti in Italia prima del compimento del decimo anno di età possano essere tesserati con le stesse procedure previste per i cittadini italiani;
- viste le direttive FIBA in materia di tesseramento di atleti con cittadinanza straniera o con cittadinanza italiana ma nati all'estero;
- visti gli articoli 22 e seguenti del Regolamento Esecutivo Tesseramento FIP disciplinanti le procedure di tesseramento in materia di "*Atleti e Atlete provenienti o provenuti da Federazione o Paese straniero*" redatti sulla base dei principi dettati dalla FIBA;
- letta la relazione agli atti dell'odierna riunione;
- ritenuto di dover adempiere a quanto previsto dal provvedimento statale, informando la Federazione Internazionale di riferimento, stabilendo due procedure di tesseramento in base ai requisiti dell'atleta richiedente il tesseramento;

### **DELIBERA**

- di stabilire che la Federazione Italiana Pallacanestro provvederà a tesserare gli atleti di cittadinanza straniera che rispettino i requisiti previsti dal DDL n.1871 rubricato "*Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle Società sportive appartenenti alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline associate o agli enti di Promozione Sportiva*" con la sola presentazione del modulo di tesseramento, di un valido documento di identità e del certificato di residenza storica. Tale procedura sarà adottata anche nei confronti degli atleti di cittadinanza italiana nati all'estero, ma residenti sul territorio italiano prima del compimento del decimo anno di età;
- di stabilire altresì che tutti gli atleti di cittadinanza straniera o cittadini italiani ma nati all'estero che siano residenti sul territorio italiano successivamente al compimento del decimo anno di età, e pertanto che non rientrino nella casistica prevista dal DDL sopra citato, saranno soggetti alla procedura prevista e concordata con la FIBA;
- di conferire mandato alla Segreteria per la comunicazione alla FIBA della presente deliberazione.

### **DELIBERA N.203/2016**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera n.59/2016, assunta dal Presidente federale il 19 gennaio 2016, con la quale sono stati modificati, su indicazione del CONI, gli articoli 38, 52 e 57 dello Statuto federale e gli articoli 74, 76, 84, 85, 88, 90, 104, 105, 107, 112, 118, 121, 124, 127 e 128 del Regolamento di Giustizia;

condivise le motivazioni espresse e l'estrema urgenza a provvedere;

## **DELIBERA**

di ratificare la delibera n.59/2016 assunta dal Presidente federale il 19 gennaio 2016.

### **DELIBERA N.204/2016**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali,

preso atto come relazionato dal Segretario Generale, della necessità di fornire un testo utilizzabile da tesserati e/o affiliati che sia uniforme per tutti, contenente la dichiarazione liberatoria prevista all'art.67 comma 4) e 70 comma 7) Regolamento Organico;

tenuto conto dell'importanza, sotto il profilo sportivo, delle conseguenze della liberatoria che sono opportunamente riportate nel testo della stessa;

visto il testo sottoposto all'attenzione del Consiglio federale;

condiviso integralmente il contenuto dello stesso;

## **DELIBERA**

di approvare il testo di seguito riportato stabilendo che ai fini della predetta liberatoria i tesserati e/o affiliati dovranno adottare il suddetto testo che, a tal fine, sarà reso disponibile sul sito web federale.

### **LIBERATORIA PER PROCEDURE ARBITRALI**

*Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, creditore di \_\_\_\_\_ quale parte del procedimento/ difensore della parte/ Presidente del Collegio arbitrale/ Arbitro del Collegio arbitrale in forza di quanto disposto nel lodo arbitrale/ ingiunzione di pagamento del \_\_\_\_\_ C.U n. / Prot. n. \_\_\_\_\_ reso/resa ai sensi degli artt. 67 e 70 R.O. consapevole che la presente dichiarazione verrà utilizzata ai fini di cui all'art. 67 comma 4) R.O. , 68 R.O., 70 comma 7) R.O.*

### **DICHIARA**

*irrevocabilmente sotto la propria responsabilità di essere stato integralmente soddisfatto del credito di cui al suddetto provvedimento per sorte spese ed accessori in data \_\_\_\_\_ e di non avere più nulla a pretendere nei confronti della parte obbligata.*

*La presente dichiarazione comporta in ogni caso rinuncia al diritto, che non potrà più essere fatto valere per qualsiasi causa e/o ragione, ivi compreso, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, il mancato rispetto delle modalità e/o termini di pagamento ovvero di intervenuta novazione del rapporto.*

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Con riferimento alla liberatoria di cui al comma 4) dell'art. 67 R.O. sopra riportata, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

- Ai fini della revoca dei provvedimenti di cui all'art.67 comma 3), art.68, 70 e 130 R.O. e Art. 53 Regolamento di Giustizia non verranno prese in considerazione comunicazioni di tenore differente.
- La FIP perseguirà quanti si rendessero responsabili di comportamenti sleali e anti regolamentari e di rilascio di dichiarazioni inveritiere o simulate, segnalandoli ai competenti Organi federali. Pertanto, qualora successivamente all'invio della dichiarazione pervenissero presso la Federazione comunicazioni e/o istanze, di qualunque genere, da cui si evinca che il debito non è stato saldato in tutto o in parte, verranno trasmessi gli atti ai competenti Organi di giustizia.
- La dichiarazione deve essere rilasciata dalla parte titolare del credito o dal difensore solo se munito di specifica procura a tal fine sottoscritta nella quale tesserato e/o affiliata dichiara di essere consapevole di rispondere a titolo personale della veridicità di quanto dichiarato nella liberatoria.

### **DELIBERA N.205/2016**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.56/2015 assunta dal Presidente federale il 18 dicembre 2015, con la quale è stato previsto che gli atleti e le atlete partecipanti al Primo e Secondo Campionato Nazionale maschile e Primo Campionato Nazionale femminile i cui tesseramenti siano stati presentati nel periodo che va dal 18 dicembre 2015 al 31 dicembre 2015, siano autorizzati provvisoriamente a giocare quattro gare alla condizione che in attesa dell'autorizzazione FIBA l'ulteriore documentazione sia regolare e completa;

condivise le motivazioni espresse e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

di ratificare la delibera n.56/2015 assunta dal Presidente federale il 18 dicembre 2015.

### **DELIBERA N.206/2016**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visti gli articoli 16, 18 e 19 del Regolamento Esecutivo Tesseramento riguardanti rispettivamente il tesseramento dell'atleta giovanile conseguente a rinuncia, esclusione o mancata iscrizione della Società dal Campionato, il tesseramento conseguente a mancata utilizzazione e il tesseramento conseguente a cambiamento di residenza dell'atleta;

<u>letta</u>	la relazione agli atti dell'odierna riunione;
<u>vista</u>	la proposta di modifica avanzata dalla Segreteria degli Organi di Giustizia;
<u>preso atto</u>	del parere favorevole espresso dal Presidente della Commissione Carte federali;
<u>valutata</u>	la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

## DELIBERA

di modificare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2016/2017, il testo degli articoli 16, 18 e 19 del Regolamento Esecutivo Tesseramento come segue:

### **Art. 16 Tesseramento atleta giovanile conseguente a rinuncia, esclusione o mancata iscrizione della Società dal Campionato (del. n.68 P.F. 30/06/2012 - del. n.524 C.F.05/06/2013 - del. n.380 C.F.10/05/2014 - del. n.372 CF 28/03/2015)**

1. L'atleta di categoria giovanile tesserato per una Società che non si iscriva, venga esclusa o rinunci a partecipare al Campionato di categoria giovanile cui l'atleta per anno di nascita ha diritto a partecipare per cause non imputabili all'atleta, può chiedere alla Commissione Tesseramento, dopo la pubblicazione del provvedimento e nel rispetto dei termini previsti dalle DOA, il tesseramento per altra Società inviando i seguenti documenti:
  1. istanza alla Commissione Tesseramento sottoscritta e firmata dall'atleta e per i minori da entrambi i genitori;
  2. modulo in originale di nuovo tesseramento debitamente compilato e firmato dall'atleta e per i minori da entrambi i genitori e dal Legale rappresentante della Società;
  3. ~~copia della ricevuta della raccomandata inviata~~ **attestazione di invio dell'istanza tramite posta elettronica** alla Società di appartenenza;
  4. indirizzo di posta elettronica del ricorrente.
2. La Società di appartenenza potrà inviare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento ~~della richiesta~~ **dell'istanza** con lettera raccomandata, fax o casella di posta elettronica federale, debitamente firmata, alla Commissione Tesseramento ed alla parte istante allegando quanto occorrente.
3. OMISSIS
4. La Commissione, valutate tutte le motivazioni, accoglie o respinge la richiesta di nuovo tesseramento dandone comunicazione, preventivamente, a mezzo casella di posta elettronica.  
Le parti possono proporre ricorso secondo quanto stabilito ~~dall'art. 88 del R.G.~~ **dagli artt. 106 e 109 R.G.**  
La pendenza del ricorso non sospende l'efficacia della decisione adottata dalla Commissione Tesseramento.
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. OMISSIS
9. OMISSIS
10. OMISSIS
11. OMISSIS

### **Art. 18 Tesseramento conseguente a mancata utilizzazione (del. n.465 C.F. 11/06/2011)**

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. La richiesta di tesseramento per altra Società può essere presentata dal 1° luglio al 30 settembre di ogni anno sportivo, inviando la seguente documentazione:
  - a) istanza alla Commissione Tesseramento sottoscritta e firmata dall'atleta e per i minori da entrambi i genitori;
  - b) modulo di nuovo tesseramento debitamente compilato e firmato dall'atleta e per i minori da entrambi i genitori e dal Legale rappresentante della Società;
  - c) ~~copia della ricevuta della raccomandata inviata~~ **attestazione di invio dell'istanza tramite posta elettronica** alla Società di appartenenza;
  - d) documentazione comprovante avvenuto versamento della relativa tassa;

- e) indirizzo di posta elettronica del ricorrente.
4. La Società di appartenenza potrà inviare le controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta dell'istanza con lettera raccomandata, fax o casella di posta elettronica federale, debitamente firmata, alla Commissione Tesseramento, allegando quanto occorrente.
5. OMISSIS
6. La Commissione, valutate tutte le motivazioni, accoglie o respinge la richiesta di nuovo tesseramento dandone comunicazione, preventivamente a mezzo casella di posta elettronica federale, e successivamente, pubblicando sul sito federale il Comunicato Ufficiale.  
Le parti possono proporre ricorso secondo quanto stabilito dall'art.88 R.G. dagli artt. 106 e 109 R.G.  
La pendenza del ricorso non sospende l'efficacia della decisione adottata dalla Commissione Tesseramento.
7. OMISSIS

**Art. 19 Tesseramento conseguente a cambiamento di residenza dell'atleta (del. n.465 C.F. 11/06/2011)**

1. OMISSIS
2. L'atleta può richiedere il nuovo tesseramento per altra Società, nel rispetto dei termini previsti dalle DOA, inviando la seguente documentazione:
- a) istanza alla Commissione Tesseramento sottoscritta e firmata dall'atleta e per i minori da entrambi i genitori;
  - b) modulo di nuovo tesseramento debitamente compilato e firmato dall'atleta e per i minori da entrambi i genitori e dal Legale rappresentante della Società;
  - c)  ~~copia della ricevuta della raccomandata inviata~~ **attestazione di invio dell'istanza tramite posta elettronica** alla Società di appartenenza;
  - d) certificato storico di residenza;
  - e) certificato di studio o lavoro;
  - f) in caso di minore, documentazione comprovante il trasferimento di tutta la famiglia;
  - g) documentazione comprovante avvenuto versamento della relativa tassa;
  - h) indirizzo di posta elettronica del ricorrente.
3. La Società di appartenenza potrà inviare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta dell'istanza con lettera raccomandata, fax o casella di posta elettronica federale alla Commissione Tesseramento, allegando quanto occorrente.
4. OMISSIS
5. La Commissione, valutate tutte le motivazioni, accoglie o respinge la richiesta di nuovo tesseramento dandone comunicazione, preventivamente a mezzo casella di posta elettronica federale, e successivamente, pubblicando sul sito federale il Comunicato Ufficiale.  
Le parti possono proporre ricorso secondo quanto stabilito dall'art.88 R.G. dagli artt. 106 e 109 R.G.  
La pendenza del ricorso non sospende l'efficacia della decisione adottata dalla Commissione Tesseramento.
6. OMISSIS

**DELIBERA N.207/2016**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 51 del Regolamento Esecutivo Gare riguardante l'utilizzo degli atleti nei Campionati regionali senior e giovanili;

considerato in particolare quanto previsto al comma 1 dell'articolo sopra citato in cui si disciplina l'iscrizione a referto degli atleti di categoria senior nei Campionati regionali;

<u>letta</u>	l'interpretazione della Corte federale di Appello (C.U. n. 442 del 16/12/2015) in merito al disposto dell'articolo 51 del Regolamento Esecutivo Gare a seguito dell'istanza formulata da una Società della Regione Sicilia partecipante al Campionato di Serie C femminile;
<u>ritenuto</u>	di dover provvedere alla modifica del testo al fine di specificare nel dettaglio quali Campionati siano soggetti alla limitazione dell'iscrizione a referto di atleti senior non di formazione italiana;
<u>vista</u>	la proposta di modifica avanzata dalla Commissione Carte federali;
<u>valutata</u>	la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

### **DELIBERA**

di modificare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2016/2017, il testo dell'articolo 51 del Regolamento Esecutivo Gare come segue:

#### **Art.51 Utilizzo Atleti nei Campionati regionali e giovanili (del. n.466 CF 11/06/11 – del. n.197 CF 29/10/11 – del. n. 412 CF 13-14/04/12 - del. n.64 CF 14/07/12 - del. n.524 CF 05/06/13)**

1. Alle Società che partecipano al **primo e al secondo** Campionato **di Serie C gold e silver e D senior** maschile ed al **primo** Campionato **di Serie B** femminile, è consentito iscrivere in lista elettronica un numero massimo di 2 atleti senior non di formazione italiana.  
**I Campionati di Promozione, Prima divisione e Seconda Divisione maschile e i Campionati di Serie C e Promozione Femminile possono iscrivere a referto atleti senior non di formazione italiana senza limitazioni di numero.**
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS

### **DELIBERA N.208/2016**

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>visto</u>	l'articolo 43 del Regolamento Esecutivo Tesseramento in cui si disciplinano le eccezioni alle incompatibilità del doppio tesseramento federale;
<u>considerato</u>	che per ottenere l'eccezione è necessario presentare una formale istanza alla Commissione Tesseramento effettuando il versamento del contributo federale previsto dalla relativa tabella presente nel Regolamento di Giustizia;
<u>ritenuto</u>	che il ricorso alla Commissione Tesseramento avviene quasi integralmente da parte di tesserati partecipanti ai Campionati territoriali;
<u>valutato</u>	pertanto, al fine di promuovere il movimento cestistico di base, di dover diminuire gli importi del contributo federale di accesso alla Commissione Tesseramento per rendere accessibile a tutti i tesserati quanto previsto dai Regolamenti federali in materia di doppio tesseramento;
<u>vista</u>	la proposta di modifica avanzata dalla Commissione Carte federali;

valutata la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

### **DELIBERA**

di modificare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2016/2017, la Tabella del Regolamento di Giustizia in cui si prevede il contributo federale di accesso alla Commissione Tesseramento come segue:

<b>ISTANZA ALLA COMMISSIONE TESSERAMENTO</b>	
Trasferimento per mancata utilizzazione (art.18 R.E. Tess.)	<b>€ 50,00</b> <del>90,00</del>
Tesseramento per cambiamento residenza (art. 19 R.E. Tess.)	
Tesserati CNA e Dirigenti art. 43 R.E. Tess.	<b>€ 50,00</b> <del>170,00</del>

### **DELIBERA N.209/2016**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza avanzata dall'atleta Davide Serino nato nel 1981, volta ad ottenere il riconoscimento dello status di atleta di formazione italiana ex art. 34 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;

considerato che l'atleta non ha avuto la possibilità di completare i 4 anni di attività giovanile previsti per il conseguimento della formazione italiana ex art. 34 Regolamento Esecutivo Tesseramento poiché ha iniziato l'attività in tarda età;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Comitato Regionale Lazio;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di accogliere l'istanza e riconoscere lo status di atleta di formazione italiana all'atleta Davide Serino.

### **DELIBERA N.210/2016**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la bozza di convenzione approvata dalla FIP per la stipula degli accordi di carattere tecnico e promozionale con gli Enti di Promozione Sportiva;

letta la richiesta avanzata dalla ASI con la quale manifesta la volontà di sottoscrivere un protocollo di intesa con la FIP;



<u>letta</u>	la relazione che accompagna la documentazione;
<u>preso atto</u>	del rispetto delle linee guida definite dalla Consulta dei Presidenti regionali e dai settori tecnici federali;
<u>ritenuta</u>	la proposta di convenzione meritevole di approvazione perché coerente con i fini istituzionali per i motivi sopra esposti;

## DELIBERA

di approvare il testo della convenzione FIP/ASI con il seguente testo:

### **FIP - Federazione Italiana Pallacanestro e ASI – ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE**

#### **Tra**

**La Federazione Italiana Pallacanestro** (di seguito: FIP), con sede legale in Roma, via Vitorchiano 113 – Codice Fiscale 05267070588, nella persona del Presidente pro tempore, Giovanni Petrucci domiciliato per la carica presso la sede legale della FIP suddetta

#### **E**

**L'Associazione Sportiva e Sociale Italiana** (di seguito anche 'ASI'), con sede legale in Roma, via Capo Peloro, 30 Codice Fiscale: 96258170586, nella persona del Presidente *pro tempore*, Claudio Barbaro domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ASI suddetta

#### **premesse**

1. che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.L.gs n°242/1999 e successive modifiche ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;
2. che il CONI riconosce quali Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale o regionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;
3. che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport;
4. che la FIP è un'associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive affiliate. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione in armonia con le delibere e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), della Federazione Internazionale di riferimento (FIBA) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;
5. che la Federazione Italiana Pallacanestro:
  - a) è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI ed è affiliata alla FIBA, federazione riconosciuta dal CIO;
  - b) è l'unica rappresentante riconosciuta in Italia dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le attività inerenti la pratica della Pallacanestro;
  - c) persegue come obiettivi primari lo sviluppo delle attività sia agonistiche che promozionali e sia a livello nazionale che internazionale della Pallacanestro in ogni sua forma ed in ogni fascia di età secondo gli indirizzi emanati dal CONI. Inoltre, scopi statutari della FIP sono la formazione e l'aggiornamento degli Atleti, dei Tecnici, degli Ufficiali di Gara e dei Dirigenti Sociali e la selezione e preparazione della Squadra Nazionale in rappresentanza dell'Italia

presso i campionati internazionali e mondiali;

6. che l'ASI:

- a) è una Associazione Nazionale fondata nel 1994 con sede legale a Roma;
- b) è riconosciuto, ai fini sportivi, quale Ente di Promozione Sportiva dal Consiglio Nazionale del CONI in forza del D.P.R. n° 157 del 09/1986 con delibera del 27.07.1994;
- c) è riconosciuto dal Ministero dell'Interno con D.M. del 6 maggio 1989, come Ente avente finalità assistenziale;
- d) è iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n.383, con il n°49 per il livello nazionale e con il n°471 per le sue sedi periferiche, ai sensi dell'art.5 del D.M. 14 novembre 2001;
- e) promuove ed organizza le attività fisico sportive, nelle forme ludico-ricreative-sportive, ancorché esercitate con modalità competitiva nel campo specifico;
- f) cura e sviluppa la formazione dei propri Quadri Tecnici, sia Istruttori che Giudici, in base ad uno specifico Piano di Formazione;
- g) persegue fini di solidarietà sociale, promuovendo ed organizzando attività di assistenza e di sostegno, anche attraverso lo sport;

7. che l'ASI promuove ed organizza attività multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali, secondo la seguente classificazione:

- a) Motorio - Sportive
  1. a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale;
  2. attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva;
  3. attività agonistiche di prestazione connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti Tecnici delle FSN o DSA e dei principi di giustizia sportiva emanati dal CONI;
- b) Attività formative. Indagini, pubblicazioni ed approfondimenti sulla diffusione della pratica e cultura sportiva. Corsi, stage, convegni ed altre iniziative a carattere formativo per operatori sportivi e/o altre figure similari; gli attestati e le qualifiche conseguite al termine delle iniziative hanno valore nell'ambito associativo ASI fatti salvi i previsti dalla presente convenzione.

8. che la FIP e l'ASI, di seguito denominate "*le Parti*", condividono:

- a) il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- b) la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

### **Articolo 1 – Norme generali**

1. Le premesse sono parte integrante della Convenzione.
2. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "*patto associativo*" per lo sviluppo della disciplina sportiva della Pallacanestro, nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.
3. Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:
  - a) per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, ecc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici e per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi privi di barriere architettoniche;
  - b) per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli

impianti sportivi scolastici;

- c) per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva della Pallacanestro attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.
4. Le Parti si obbligano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi di Giustizia nei confronti dei rispettivi tesserati e affiliati e a dare efficacia alle norme CONI in materia di doping, di Giustizia e al Codice di Comportamento Sportivo.
5. Le Parti si impegnano, altresì, a darsi reciproca informazione e a concordare, per quanto possibile, linee comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito della stessa disciplina.

## **Articolo. 2 – Attività sportiva**

1. I termini "*Campionati Italiani*" per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "*Squadra Italiana*" o "*Nazionale*" (Atleti Azzurri), possono essere utilizzati esclusivamente dalla FIP; la ASI può utilizzare i termini "*Campionati Nazionali ASI*" e "*Rappresentativa Nazionale della ASI*".
2. Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione sia con la FIP che con l'ASI, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva organizzata dalle Parti sono dettagliatamente riportate nell'allegato "*Sub 1*" che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

## **Articolo. 3 -Attività di Formazione e Aggiornamento Quadri Tecnici e Ufficiali Gara**

1. La FIP riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport della pallacanestro. L'ASI, qualora organizzi corsi autonomamente, rilascia attestati, qualifiche e gradi tecnici validi esclusivamente nel proprio ambito associativo, salvo il caso in cui tali corsi ed attestati siano espressamente svolti in accordo con la FIP e nel rispetto delle normative federali e di quanto dettagliatamente riportato nell'allegato "*Sub 1*" che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Le parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni con costi a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.
3. Nell'allegato "*Sub 1*" sono previste le modalità di partecipazione dei tesserati della ASI ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla FIP.

## **Articolo. 4 - Commissioni Paritetiche - Controversie**

1. Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica di cui all'allegato "*Sub 1*" la vigilanza sul rispetto delle norme della presente convenzione.
2. Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.

## **Articolo. 5 - Durata**

1. La Convenzione è valida fino al 30 giugno 2016, qualora non venga disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima della data di scadenza. In nessun caso la presente convenzione potrà essere tacitamente rinnovata.
2. Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

Roma, .....

ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane

FIP - Federazione Italiana Pallacanestro

Il Presidente  
Claudio Barbaro

Il Presidente  
Giovanni Petrucci

-----

## **ALLEGATO SUB 1**

### **Articolo A1 – Premessa**

1. La cooperazione tra la FIP e la ASI è finalizzata alla diffusione dello sport della pallacanestro nella pratica quotidiana delle persone di ogni fascia d'età, sesso e posizione sociale.
2. Al di là della formale sottoscrizione della presente Convenzione, la cooperazione FIP-ASI si estrinseca in atti concreti legati ad affiliazioni societarie e tesseramento degli atleti, all'organizzazione sinergica delle manifestazioni, alle mutue possibilità di partecipazione alle manifestazioni di atleti, giudici, tecnici e dirigenti, nonché alla gestione degli impianti sportivi ed alla formazione culturale e tecnica di tutti gli attori del mondo sportivo.

### **Articolo A2 – Rapporti di collaborazione**

1. I rapporti di collaborazione sono impostati sulla base della reciproca soddisfazione delle Parti e dei loro tesserati.
2. I rapporti di collaborazione riguardano in particolare:
  - a) affiliazioni delle Associazioni/Società e tesseramento delle persone;
  - b) attività sportiva: organizzazione delle manifestazioni, regolamenti e calendari attività agonistica; partecipazione alle gare;
  - c) formazione dei Quadri Tecnici e dei Giudici di Gara; utilizzo degli arbitri e degli ufficiali di campo;
  - d) utilizzo degli impianti sportivi;
  - e) iniziative culturali;
  - f) accordi migliorativi;
  - g) collaborazione nel settore specifico della Scuola e dei circoli e dei centri ASI attivi sul territorio nazionale;
  - h) Reciprocità delle sanzioni ed applicazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei propri tesserati.

### **Articolo A3 – Affiliazione, Tesseramento**

1. Sono ammessi l'affiliazione e il tesseramento sia con la FIP che con la ASI.
2. I tesserati delle Parti possono partecipare alle manifestazioni di Pallacanestro in virtù del proprio tesseramento all'Ente organizzatore, per la medesima Società sportiva affiliata FIP-ASI o per qualsiasi altra Società sportiva.
3. E' consentita la partecipazione all'attività minibasket e giovanile indetta da entrambi gli Enti solo se il tesseramento avviene entro il 28 febbraio della stagione sportiva di riferimento.
4. Gli atleti tesserati FIP possono partecipare all'attività della ASI purché, nella stessa stagione sportiva, gli stessi non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla Serie D regionale compresa in su per l'attività maschile e dalla Serie B regionale compresa in su per l'attività femminile, fermo restando le eventuali ed ulteriori limitazioni che la ASI emana nelle proprie disposizioni organizzative.
5. Fermo restando che il tesseramento per l'attività agonistica di prestazione di cui al precedente art. 7.a.3 avviene entro il 28 febbraio, gli atleti che non abbiano compiuto i 15 anni d'età di qualsiasi Serie o Categoria federale possono, comunque, prendere parte all'attività indetta dalla ASI.

### **Articolo A4 – Attività e Campionati**

1. In tutte le manifestazioni agonistiche di prestazione (di cui al precedente art.7.a.3) la ASI si impegna ad applicare i Regolamenti tecnici (di gioco e di impiantistica) emanati dalla FIP adottando, inoltre, eventuali proprie disposizioni regolamentari di carattere educativo. In particolare, la ASI, per l'attività agonistica di prestazione svolta con atleti senior, dovrà fare riferimento alle Disposizioni Organizzative Annuali federali, nazionali e regionali, previste per il Campionato di Promozione maschile e Serie C femminile.
2. La ASI nello svolgimento delle attività agonistiche di prestazione si impegna a rispettare i criteri

di omologazione dei campi di gioco della FIP.

3. La ASI si impegna a chiudere le iscrizioni e iniziare l'attività agonistica di prestazione senior dopo la terza domenica di ottobre di ogni anno.
4. Prima dell'inizio di ogni stagione sportiva, gli Organi Nazionali della FIP comunicano alla ASI, non appena stabilite, le date del proprio Calendario Nazionale. Gli Organi territoriali della FIP e della ASI concordano le date delle manifestazioni di loro competenza non coincidenti con gli eventi inseriti nel calendario nazionale, armonizzandole, ove possibile, in un unico calendario, riconoscendo prioritaria l'attività federale.

#### **Articolo A5 - Arbitri**

1. L'ASI svolge corsi di formazione arbitrale e può avvalersi del supporto tecnico della FIP. Gli arbitri formati all'interno di detti corsi potranno essere utilizzati, qualora richiesto, dalla FIP locale e saranno inquadrati dalla FIP con la qualifica di arbitro amatoriale almeno che lo stesso arbitro faccia richiesta di tesseramento all'interno del settore arbitrale federale. Per gli arbitri di esclusiva formazione della ASI è previsto, dopo due anni di attività, un colloquio di idoneità a livello tecnico-federale per l'abilitazione a svolgere attività federale. Per gli arbitri di esclusiva formazione FIP è previsto un colloquio per l'inserimento nei ruoli arbitrali ASI.
2. La ASI si impegna a mettere a disposizione della FIP l'elenco degli arbitri a loro disposizione che potranno avere anche tesseramento federale. La FIP verificherà la possibilità di mettere a disposizione degli arbitri di cui sopra la Tessera FIP - SIAE. In caso di arbitri in possesso di doppio tesseramento FIP/ASI, gli stessi svolgono la propria attività nel rispetto dello Statuto e Regolamento di ciascun organismo.
3. La FIP, secondo le varie disponibilità, si impegna a favorire la partecipazione degli arbitri della ASI agli aggiornamenti periodici localmente previsti. Inoltre la FIP, attraverso le proprie strutture tecniche e formative agevolerà la ASI con l'invio dei materiali prodotti a vario scopo (formativo, tecnico, aggiornamento, etc.).
4. Al fine di tutelare e garantire il regolare svolgimento delle rispettive competizioni, la FIP e la ASI si impegnano a coordinare il lavoro dei rispettivi uffici designazioni, in particolar modo dei Comitati Territoriali. In caso di designazione concomitante prevarrà la designazione della FIP.
5. La FIP si impegna nei limiti delle proprie possibilità a mettere a disposizione della ASI i propri arbitri. Gli arbitri FIP che sono assegnati a Campionati Nazionali non saranno coinvolti in attività della ASI.
6. La ASI si impegna ad attenersi alla circolare dei rimborsi predisposta dalla FIP relativa al campionato di Promozione maschile e Serie C femminile per il riconoscimento agli arbitri del gettone e del rimborso delle spese in occasione delle gare della propria attività. La FIP si impegna a comunicare alla ASI la circolare dei rimborsi entro il 30 settembre di ogni anno. Ciascuna delle parti si impegna a dare seguito a quanto enunciato in osservanza delle competenze stabilite dai rispettivi Statuti e Regolamenti.

#### **Articolo A6 - Allenatori**

1. La FIP collabora, secondo le proprie disponibilità, all'effettuazione di corsi per allenatori promossi dalla ASI e realizzati secondo programmi, regolamenti e piani di studio federali, con la presenza di un formatore nominato dalla Federazione.
2. La FIP, secondo le proprie disponibilità, si impegna a favorire la partecipazione di tecnici della ASI agli stages per allenatori.
3. I corsi per allenatori promossi dalla ASI devono essere tenuti da formatori indicati dalla FIP.
4. Gli allenatori di esclusiva formazione della ASI che ne facciano istanza, dopo due anni di attività, ad esito di un colloquio di idoneità a livello tecnico-federale saranno inquadrati con la prima qualifica prevista dalle normative CNA.

#### **Articolo A7 – Istruttori Minibasket**

1. La FIP collabora, secondo le proprie disponibilità, all'effettuazione di corsi per istruttori minibasket promossi da ASI e realizzati secondo programmi, regolamenti e piani di studio federali, con la presenza di un formatore nominato dalla Federazione.
2. La FIP, secondo le proprie disponibilità, si impegna a favorire la partecipazione degli istruttori di

ASI agli stages per istruttori minibasket.

3. I corsi per istruttori minibasket promossi dall'ASI devono essere tenuti da formatori indicati dalla FIP.
4. Gli istruttori minibasket di esclusiva formazione della ASI che ne facciano istanza, dopo due anni di attività, ad esito di un colloquio di idoneità a livello tecnico-federale saranno inquadrati con la qualifica di istruttore regionale.

#### **Articolo A8 – Utilizzo degli impianti sportivi**

1. La FIP e la ASI si impegnano ad assicurare le medesime condizioni ai tesserati delle rispettive Istituzioni che utilizzano gli impianti sportivi gestiti in convenzione diretta dagli Enti o dai propri affiliati.

#### **Articolo A9 – Iniziative culturali**

1. In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.
2. Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

#### **Articolo A10 – Accordi migliorativi**

1. I rappresentanti territoriali della FIP e della ASI possono sottoscrivere accordi migliorativi a carattere locale. Tali accordi non devono essere in contrasto con la presente convenzione e con gli Statuti e i Regolamenti FIP e ASI e devono essere inviati, per opportuna conoscenza, al livello nazionale; in assenza di osservazioni e rilievi motivati entro 30 giorni dal ricevimento, la ratifica è ritenuta automatica.

#### **Articolo A11 – Collaborazione e comunicazioni**

1. La FIP, nei limiti delle proprie possibilità, fornirà:
  - a) l'assistenza tecnica necessaria per lo svolgimento delle manifestazioni dell'Ente mettendo inoltre a disposizione i propri arbitri ed ufficiali di campo;
  - b) il sostegno, nelle diverse forme, delle iniziative, manifestazioni promozionali (con esclusione di Campionati organizzati dall'Ente) realizzate con il Patrocinio e/o la collaborazione diretta della FIP che abbiano carattere nazionale, abbiano rilevante rilievo partecipativo e particolare risonanza e pubblicizzazione da parte dei mass-media.
2. La ASI, nei limiti delle proprie possibilità, si impegna:
  - a) a dare risalto e pubblicizzare, nelle forme dovute e concordate, l'assistenza offerta dalla FIP;
  - b) a favorire la partecipazione all'attività della FIP delle proprie Società.
3. Tutte le comunicazioni nazionali riguardo regolamenti tecnici, questioni arbitrali, formazione e decisioni disciplinari dovranno essere effettuate utilizzando le seguenti caselle di posta elettronica [pallacanestro@ASI.it](mailto:pallacanestro@ASI.it) e [segreteria.generale@fip.it](mailto:segreteria.generale@fip.it).

#### **Articolo A12 – Giustizia**

1. Le "Parti" si impegnano a far rispettare ai propri tesserati, Affiliate e Comitati Territoriali tutte le decisioni disciplinari che di volta in volta verranno rese note dal CONI e dagli organi di giustizia sportiva.
2. L'etica sportiva condivisa richiede il rispetto di provvedimenti di allontanamento da gare o da impianti degli atleti, dirigenti o tecnici, sospesi, squalificati o radiati per doping o altre violazioni disciplinari, anche provenienti da attività sportive diverse dalla Pallacanestro.
3. I provvedimenti disciplinari che prevedono sospensioni dall'attività superiori a sei mesi inflitte da uno dei due Enti, varranno anche per l'altro Ente, previa ratifica degli Organi competenti di ciascun Ente.  
Detti provvedimenti dovranno essere notificati tramite le rispettive segreterie tempestivamente all'atto della loro deliberazione.

**Articolo A13 – Commissione Paritetica e controversie**

1. Le Parti istituiscono una Commissione Paritetica Nazionale, composta da:
  - a) Presidente della FIP o suo delegato;
  - b) incaricato del Settore Tecnico Nazionale o dell'Area Organizzazione della FIP;
  - c) incaricato del settore Giudici;
  - d) altrettanti rappresentanti designati dalla ASI.
4. La Commissione opera su base sistematica e vigila sul rispetto delle norme della presente convenzione e definisce, per quanto possibile, programmi tecnici, i calendari dell'attività sportiva e altri aspetti concernenti l'attività sportiva e quella formativa, secondo quanto stabilito negli articoli precedenti.
5. Materia di competenza della Commissione è:
  - a) agevolazione dei rapporti reciproci tra FIP e ASI in tema di affiliazioni e tesseramento;
  - b) monitoraggio e promozione delle iniziative di formazione e culturali ideate congiuntamente da FIP e ASI;
  - c) verifica di violazioni delle norme sportive e della presente convenzione;
  - d) in caso di violazioni, proposta di misure correttive o sanzionatorie;
  - e) rilevamento delle esigenze territoriali recepibili senza contravvenire ai principi della presente convenzione.

Roma, .....

ASI - Associazione Sportiva e Sociale Italiana

FIP - Federazione Italiana Pallacanestro

Il Presidente  
Claudio Barbaro

Il Presidente  
Giovanni Petrucci

-----

-----

**DELIBERA N.211/2016**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.57/2016, assunta dal Presidente federale in data 8 gennaio 2016, con la quale si stabilisce di anticipare la penultima giornata del Campionato di Serie A1 femminile al 13 febbraio 2016;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n.57/2016 assunta dal Presidente federale in data 8 gennaio 2016.

**DELIBERA N.212/2016**

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>verificato</u>	che gli organici dei Campionati regionali senior in alcuni casi non sono coerenti con quanto previsto dalle Disposizioni Organizzative Annuali anno sportivo 2015/2016;
<u>preso atto</u>	delle risultanze del Direttivo del Settore Agonistico del 12 dicembre u.s. sulla configurazione dei Campionati Senior regionali per l'anno sportivo 2016/2017 che tiene conto di una struttura piramidale degli organici dei Campionati;
<u>ritenuto</u>	opportuno dover rendere nota con largo anticipo la programmazione dei Campionati di cui sopra per dare la possibilità ai Comitati Regionali di riorganizzare le proprie compagini;

## **DELIBERA**

di stabilire gli organici dei Campionati Regionali senior come di seguito riportato:

Campionato di serie C Gold

per poterlo organizzare è previsto che il numero minimo di squadre senior sia di 84 così suddivise: 14 serie C Gold, 14 serie C Silver, 28 serie D e 28 Promozione;

Campionato di serie C Silver

per poterlo organizzare è previsto che il numero minimo di squadre senior sia di 48 così suddivise: 12 serie C Silver, 12 serie D e 28 Promozione;

è data facoltà al Comitato Regionale di organizzare il campionato di serie C Silver anche con un organico inferiore alle 12 squadre ma in questo caso non saranno previste promozioni o partecipazioni a fasi successive.

Campionato di serie D

per poterlo organizzare è previsto che il numero minimo di squadre senior sia di 24 così suddivise: 12 serie D e 12 Promozione.

## **DELIBERA N.213/2016**

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>letta</u>	la Convenzione in vigore tra la Federazione Italiana Pallacanestro e la LegA Basket Femminile;
<u>considerato</u>	in particolare il punto 9 della Convenzione sopra citata riguardante la premialità con la quale vengono riconosciuti contributi a favore delle Affiliate per gratificare l'attività tecnica svolta;
<u>valutato</u>	di dover integrare il dettame normativo della convenzione specificando che tutte le Società riceveranno un premio di € 2.000,00 per ogni atleta convocata nel roster della Nazionale maggiore, under 20 o under 18 che parteciperà alla fase finale di un Campionato Europeo o Mondiale. Il premio verrà versato una sola volta per la medesima atleta a favore della Società che detiene a titolo definitivo l'atleta;
<u>ritenuto</u>	opportuno specificare che il premio verrà versato a favore della Società che detiene a titolo definitivo l'atleta;
<u>ritenuta</u>	la proposta meritevole di accoglimento;



## **DELIBERA**

di integrare la Convenzione FIP/LBF di prevedere che tutte le Società riceveranno un premio di € 2.000,00 per ogni atleta convocata nel roster della Nazionale maggiore, under 20 o under 18 per partecipare alla fase finale di un Campionato Europeo o Mondiale. Il premio verrà versato una sola volta per la medesima atleta a favore della Società che detiene a titolo definitivo l'atleta.

### **DELIBERA N.214/2016**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 114 del Regolamento Organico con il quale si disciplina la Commissione Tecnica di Controllo;
- visto l'articolo n.114 septies del Regolamento Organico, disciplinante i controlli in materia economico-finanziaria;
- preso atto che la Società A.S.D. POLISPORTIVA AGROPOLI (cod. FIP 000493) ha contravenuto a quanto previsto dal Regolamento Organico in materia di controlli economici finanziari, per i motivi riportati dal verbale della riunione della Commissione Tecnica di Controllo del 17 dicembre 2015;
- considerata la richiesta della Commissione Tecnica di Controllo di sanzionare la Società A.S.D. POLISPORTIVA AGROPOLI (cod. FIP 000493) con un'ammenda pari ad euro 2.000,00;
- ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

## **DELIBERA**

di disporre a carico della Società A.S.D. POLISPORTIVA AGROPOLI (cod. FIP 000493) un'ammenda pari ad euro 2.000,00.

### **DELIBERA N.215/2015**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista l'istanza, datata 28 gennaio 2016, avanzata dalla Società Pallacanestro Cantù Spa (codice FIP 000105), partecipante al Campionato di Serie A a.s. 2015/2016 con la quale chiede di poter tesserare il signor Dmitri Gerasimenko in qualità di Presidente della Società;
- preso atto che il signor Dmitri Gerasimenko ha cittadinanza russa e pertanto il suo tesseramento in qualità di dirigente è disciplinato dall'articolo 161 del Regolamento Organico;

## **DELIBERA**

di esprimere parere favorevole all'istanza avanzata dalla Società Pallacanestro Cantù Spa (codice FIP 000105), partecipante al Campionato di Serie A a.s. 2015/2016, con la quale chiede di poter tesserare il signor Dmitri Gerasimenko in qualità di Presidente della Società a condizione che pervenga all'attenzione degli Uffici competenti la documentazione prevista dai vigenti Regolamenti federali.

### **DELIBERA N.216/2016**

Il Consiglio federale,

- visto lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- preso atto della delibera n.1/2016 del Presidente del Comitato Regionale Sardegna del 15 gennaio 2016, con la quale viene proposta la nomina del Sig. Marco Fanni quale Componente la Sezione Corte Sportiva di Appello del Comitato Regionale Sardegna;
- acquisita da parte del Comitato Regionale Sardegna la disponibilità e i requisiti della persona interessata a ricoprire tale incarico;
- acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;
- ritenuta la proposta formulata dal Presidente Regionale Sardegna meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di nominare il Sig. Marco Fanni Componente la Sezione Corte Sportiva di Appello del Comitato Regionale Sardegna per il rimanente periodo del quadriennio Olimpico 2013/2016.

### **DELIBERA N.217/2016**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- preso atto delle dimissioni del 26 novembre 2015 del Sig. Giulio Carbonari da Componente l'Ufficio Designazioni del Comitato Regionale P.A. Trento;
- preso atto della delibera n.23 di Consiglio Direttivo Regionale P.A. Trento del 30 novembre 2015 nella quale si richiede di sostituire il Sig. Giulio Carbonari con la Sig.ra Elisa Princiotta;
- acquisita da parte del Comitato Regionale P.A. Trento la disponibilità della Sig.ra Elisa Princiotta a ricoprire tale incarico;
- acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;
- ritenuta la proposta formulata dal Presidente del Comitato Regionale P.A. Trento meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di nominare la Sig.ra Elisa Princiotta Componente l'Ufficio Degnazioni del Comitato Regionale P.A. Trento in sostituzione del Sig. Giulio Carbonari per il biennio sportivo 2015/2017.

### **DELIBERA N.218/2016**

Il Consiglio federale

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>acquisite</u>	le dimissioni presentate al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia dal Sig. Sandro Schiano di Zenise come Delegato per la Provincia di Trieste;
<u>preso atto</u>	della delibera del Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia del 5/1/2016 con la quale viene proposto il Sig. Andrea Gregori quale Delegato per la provincia di Trieste in sostituzione del Sig. Sandro Schiano Di Zenise;
<u>acquisita</u>	da parte del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia la disponibilità del Sig. Andrea Gregori a ricoprire tale incarico;
<u>sentito</u>	il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzativo Territoriale;
<u>ritenuta</u>	la proposta formulata dal Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di nominare il Sig. Andrea Gregori Delegato per la provincia di Trieste fino alla scadenza del corrente Quadriennio Olimpico 2013/2016 in sostituzione del Sig. Sandro Schiano Di Zenise.

### **DELIBERA N.219/2016**

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>preso atto</u>	della delibera n.1/2016 di Presidente del Comitato Regionale Toscana dell'11 gennaio 2016, con la quale vengono proposte le nomine dei Sigg. Maurizio Fabbri e Antonio Volpi quali Componenti l'Ufficio Gare del Comitato Regionale Toscana;
<u>acquisita</u>	da parte del Comitato Regionale Toscana la disponibilità delle persone interessate a ricoprire tale incarico;
<u>acquisito</u>	il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;
<u>ritenuta</u>	la proposta formulata dal Presidente Regionale Toscana meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di integrare l'Ufficio Gare del Comitato Regionale Toscana con i Sigg. Maurizio Fabbri e Antonio Volpi per il biennio sportivo 2015/2017.

**DELIBERA N.220/2016**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.54/2015, assunta dal Presidente federale in data 1° dicembre 2015, con la quale è stato concesso, in deroga alle Disposizioni Organizzative Annuali 2015/16, all'atleta Alessandra Orsili, nata nel 2001 e tesserata con la Società ASD FEBA Civitanova (cod. FIP 016950), di partecipare al campionato Under 20 femminile;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n.54/2015 assunta dal Presidente federale in data 1° dicembre 2015.

**DELIBERA N.221/2016**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.55/2015, assunta dal Presidente federale in data 16 dicembre 2015, con la quale sono state modificate le date di svolgimento delle Finali nazionali Under 18 d'Eccellenza, Under 18 Elite e Under 16 d'Eccellenza al fine di evitare la sovrapposizione dell'attività agonistica con gli esami di maturità;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n.55/2015 assunta dal Presidente federale in data 16 dicembre 2015.

**DELIBERA N.222/2016**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della volontà da parte del Settore Minibasket/Scuola di nominare i Coordinatori Tecnici Regionali del Settore Minibasket/Scuola, che compongono lo staff tecnico del medesimo Settore, e di conferire loro l'attività di controllo e verifica delle linee programmatiche del Settore sul territorio;

viste le proposte di nomina formulate dal Settore Minibasket/Scuola;

ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

**DELIBERA**

di nominare, per l'anno 2016, i seguenti Coordinatori Tecnici Regionali:

Abruzzo/Umbria	Roberta Regis
Calabria	Antonino De Giorgio
Campania	Antonio Nappi
Emilia Romagna	Roberta Regis/Andrea Serri
Friuli Venezia Giulia	Lucio Bortolussi
Lazio	Fabio Bagni
Liguria	Pierpaolo Varaldo
Lombardia	Danilo Manstretta/ Cesarino Squassabia
Marche	Roberta Regis
Molise	Mario Greco
Piemonte/Valle d'Aosta	Walter Bucci
Puglia/Basilicata	Piergiuseppe Deserio
Sardegna	Maurizio Cremonini
Sicilia	Valeria Maria Puglisi
Toscana	Michele Bottari
Veneto/Trentino Alto Adige	Michela Pagnin e Valerio Salvato

### **DELIBERA N.223/2016**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.44 assunta dal Consiglio Direttivo CIA in data 12 gennaio 2016, con la quale si propongono al Consiglio federale i nominativi del sig. Paolo Bertelli, come Arbitro Benemerito e dei sigg. Cardullo Domenica, Fabbri Maria Luisa e Miserotti Stefano come Ufficiali di Campo Benemerito;

condivise le motivazioni espresse in delibera;

### **DELIBERA**

di nominare il sig. Paolo Bertelli, Arbitro Benemerito ed i sigg. Cardullo Domenica, Fabbri Maria Luisa e Miserotti Stefano Ufficiali di Campo Benemerito.

### **DELIBERA N.224/2016**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che l'articolo 10 del Regolamento del C.N.A. prevede che i tesserati C.N.A. che abbiano svolto attività federale dimostrando qualità morali e didattiche ineccepibili, nonché continuità di prestazione e valida opera in favore dello

sviluppo e dell'immagine della Pallacanestro e della Categoria, potranno essere nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente del C.N.A., Allenatori Benemeriti;

preso atto che le proposte, in misura massima di un Allenatore per ogni anno, debbano pervenire al C.N.A. dal Presidente del Comitato Regionale F.I.P. di competenza;

esaminate le proposte pervenute dal Presidente del C.N.A. su segnalazione dei Presidenti dei Comitati Regionali Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana volte al riconoscimento della qualifica di Allenatore Benemerito ai tesserati C.N.A. Sigg. Borromeo Antonio, Salerno Angelo, Frabetti Fabrizio, De Gioia Gaetano, Crisman Bruno, Minervini Luigi, Bernardini Massimo, Sacco Giancarlo, Perenchio Giuseppe, Marra Antonio, Rubino Giovanni, Sacchetti Romeo, Molino Antonino e Bini Mario;

ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

### **DELIBERA**

di concedere ai tesserati C.N.A. Sigg. Borromeo Antonio, Salerno Angelo, Frabetti Fabrizio, De Gioia Gaetano, Crisman Bruno, Minervini Luigi, Bernardini Massimo, Sacco Giancarlo, Perenchio Giuseppe, Marra Antonio, Rubino Giovanni, Sacchetti Romeo, Molino Antonino e Bini Mario la qualifica di Allenatore Benemerito.

### **DELIBERA N.225/2016**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che l'articolo 9 del Regolamento del C.N.A. prevede che i tesserati già "Allenatori Benemeriti" e che abbiano svolto attività federale per almeno 25 anni, dimostrando qualità morali e didattiche ineccepibili, nonché continuità di prestazione e valida opera in favore dello sviluppo e dell'immagine della Pallacanestro e della Categoria, potranno essere nominati Allenatori Benemeriti di Eccellenza dal Consiglio federale, nel numero massimo di uno all'anno, con esclusione di casi eccezionali che il Consiglio federale riterrà degni di attenzione;

preso atto che le proposte, in misura massima di un Allenatore per ogni anno, debbano pervenire al C.N.A. dal Presidente del Comitato Regionale FIP di competenza;

visto che vengono comunque nominati di diritto Allenatori Benemeriti di Eccellenza tutti i Commissari Tecnici delle Nazionali maggiori maschili e femminili ed i Presidenti del C.N.A.;

preso atto della nomina del nuovo Commissario Tecnico della Nazionale maggiore femminile;

### **DELIBERA**

di concedere al Commissario Tecnico della Nazionale maggiore femminile, Sig. Andrea Capobianco, la qualifica di Allenatore Benemerito di Eccellenza.

### **DELIBERA N.226/2016**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- considerato che come ogni anno, il C.N.A. organizzerà nei mesi di giugno/luglio i corsi per l'acquisizione della qualifica di Allenatore, Allenatore Nazionale ed Istruttore Giovanile;
- vista la necessità di stabilire le quote d'iscrizione che dovranno essere versate da parte degli allenatori che vorranno iscriversi ai suddetti corsi;
- ritenute congrue le quote proposte dal Consiglio Direttivo del C.N.A.;

### **DELIBERA**

di fissare le quote d'iscrizione, come da dettaglio che segue:

1° anno Corso Allenatore	€ 300,00
2° anno Corso Allenatore	€ 400,00
Corso Allenatore Nazionale	€ 600,00
Corso Istruttore Giovanile	€ 300,00 (di cui € 100,00 già versate all'atto dell'iscrizione)

### **DELIBERA N.227/2016**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- considerato che il C.N.A. organizzerà dal mese di marzo al mese di ottobre p.v. i pre – esami di ammissione ai corsi Nazionali Allenatori 2016, gli esami per l'acquisizione della qualifica di Istruttore di Base ed Istruttore Giovanile e gli esami per l'ammissione al 2° anno del Corso Allenatore;
- vista la necessità di stabilire la quota d'iscrizione che dovrà essere versata da parte degli allenatori che vorranno iscriversi ai suddetti esami;
- ritenute congrue le quote proposte dal Consiglio Direttivo del C.N.A.;

### **DELIBERA**

di fissare la quota d'iscrizione ai pre – esami di ammissione ai corsi Nazionali Allenatori 2016, agli esami per l'acquisizione della qualifica di Istruttore di Base ed Istruttore Giovanile e gli esami per l'ammissione al 2° anno del Corso Allenatore in € 52,00.

### **DELIBERA N.228/2016**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che il C.N.A. organizzerà nei mesi di febbraio e marzo p.v. due Clinic per Allenatori di Settore Giovanile;

vista la necessità di stabilire la quota d'iscrizione che dovrà essere versata da parte degli allenatori che vorranno iscriversi ai suddetti Clinic;

ritenuta congrua la quota proposta dal Consiglio Direttivo del C.N.A.;

### **DELIBERA**

di fissare la quota d'iscrizione ai due Clinic per Allenatori di Settore Giovanile in € 30,00.

### **DELIBERA N.229/2016**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che le Commissioni Regionali e Provinciali Allenatori potranno organizzare dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno i corsi per l'acquisizione delle qualifiche di Allievo Allenatore, Istruttore di Base e Preparatore Fisico di Base;

considerato che per lo svolgimento di detti corsi le Commissioni si avvarranno della collaborazione di docenti specializzati in varie discipline;

vista la necessità di stabilire gli importi che i Comitati Regionali dovranno corrispondere ai suddetti docenti e la quota che dovrà essere riconosciuta alla F.I.P., per singolo partecipante, all'atto dell'iscrizione;

ritenuti congrui gli importi proposti dal Consiglio Direttivo del C.N.A.;

### **DELIBERA**

di fissare gli importi da corrispondere ai docenti dei corsi Allievo Allenatore, Istruttore di base e Preparatore Fisico di Base, come segue:

#### **Corso per Allievi Allenatori:**

Formatore € 300,00 per il corso di 20 ore;  
€ 100,00 complessivamente per le quattro



	lezioni tenute durante i mesi successivi l'esame;
Assistente Formatore	€ 150,00 per il corso di 20 ore, solo se in possesso della qualifica di Formatore;
Responsabile Organizzativo	€ 100,00 per l'intero corso;
Formatore Nazionale	€ 100,00 per le due giornate di presenza al corso;
Contributo alla FIP	€ 30,00 per corsista, da versare alla F.I.P. prima dell'inizio del corso, secondo quanto previsto dalla procedura "Corsi di Formazione" del 15/12/2015;
	€ 30,00 per l'esame (da versare prima dello svolgimento dello stesso, secondo quanto previsto dalla procedura "Corsi di Formazione" del 15/12/2015) e quale quota di tesseramento C.N.A.;

#### **Corso per Istruttori di Base:**

Formatore	€ 900,00 per gli otto giorni del corso e per la presenza alla sessione d'esame che sarà successivamente programmata;
Assistente Formatore	€ 400,00 per gli otto giorni del corso;
Preparatore Fisico	€ 200,00 per le 8 ore di lezione;
Istruttore CIA	€ 45,00 per 2 ore di lezione;
Docente Area Medica	€ 130,00 per le 2 ore di lezione;
Direttore del Corso	€ 150,00 per gli otto giorni del corso;
Formatore Nazionale	€ 100,00 per le due giornate di presenza al corso;
Contributo alla FIP	€ 40,00 per corsista, da versare alla F.I.P. prima dell'inizio del corso, previsto dalla procedura "Corsi di Formazione" del 15/12/2015.

#### **Preparatore Fisico di Base:**

Preparatore Fisico Territoriale (PFT)	€ 800,00 per il corso di 45 ore;
Assistente PFT	se presente n.1 assistente € 400,00 per il corso di 45 ore, se presenti n.2 assistenti € 300,00 cadauno per il corso di 45 ore;
Docente Area Medica	€ 130,00 per le 2 ore di lezione;

Formatore Nazionale	€ 50,00 per l'eventuale presenza di una giornata;
Responsabile Organizzativo	€ 100,00 per l'intero corso;
Tutor Nazionale	€ 100,00 per le due giornate di presenza al corso;
Contributo alla FIP	€ 50,00 per corsista, da versare alla F.I.P. prima dell'inizio del corso, secondo quanto previsto dalla procedura "Corsi di Formazione" del 15/12/2015.

### **DELIBERA N.230/2016**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che il giorno 17 dicembre 2015 si è riunita a Milano la Commissione degli Onori del premio Italia Basket Hall of Fame, al fine di esaminare i moduli di votazione pervenuti entro il 30 settembre 2015, termine previsto dal regolamento entro il quale esprimere la propria preferenza, e di stabilire i nomi delle personalità meritevoli di tale riconoscimento per l'anno 2015;

visto che, alla luce delle modifiche al regolamento per l'assegnazione del premio, i membri della Commissione hanno ravvisato la necessità di rivedere le decisioni assunte in occasione della riunione del 13 ottobre 2014, ratificate con delibera n.254/2014, stabilendo di non assegnare il premio IBHOF 2015 alla Memoria;

visto che i membri della Commissione hanno ravvisato la necessità di apportare alcune modifiche al regolamento del premio;

ritenute le proposte avanzate dalla Commissione degli Onori meritevoli di accoglimento;

### **DELIBERA**

- di approvare le proposte della Commissione degli Onori, sulla base dei risultati delle votazioni pervenute entro il 30 settembre 2015, assegnando il premio "Italia Basket Hall of Fame" per l'anno 2015 ai personaggi di seguito indicati, suddivisi secondo le rispettive categorie:

- CATEGORIA ATLETI – Iwan Bisson;
- CATEGORIA ATLETE – Bianca Rossi;
- CATEGORIA ALLENATORI – Bogdan Tanjevic.

Tali nominativi vanno ad aggiungersi a quello di Achille Canna (categoria "Una vita per il basket") e alla Pallacanestro Varese (categoria "Club storici e Nazionali italiane"), già ratificati con delibera n.254 del 28 novembre 2014;

- di ratificare la non assegnazione del premio IBHOF 2015 alla Memoria, in considerazione delle modifiche al regolamento e in virtù della conseguente, sensibile riduzione del numero dei premiati;

- di approvare, con effetto immediato, le modifiche al regolamento per l'assegnazione dei premi, nei punti e nelle modalità di seguito riportate:

### **Art. 3 – Categorie**

**(Delibera n.244 C.f. 9-10/2/2008 – Delibera n.25 C.f. 18/07/2009 – Delibera n.350 C.f. 12/03/2011 – Delibera n.147 C.f. 21/11/2015 – Delibera n.XX C.f. XX/01/2016)**

Il premio "Italia Basket Hall of Fame" (IBHOF) può essere assegnato ad atleti e ad atlete, ad allenatori, club storici, ad arbitri, a benemeriti ed alla Memoria, a personaggi aventi cittadinanza italiana o cittadini stranieri che abbiano svolto gran parte della loro attività cestistica in Italia e che abbiano contribuito alla crescita del movimento ed alla valorizzazione della pallacanestro italiana nel mondo.

Ogni anno non potranno essere assegnati più di tre premi, complessivamente, tra le varie categorie.

Al di fuori di tale numero massimo, riceveranno il premio di diritto, tutti coloro che saranno stati eletti ed entreranno a far parte del Naismith Memorial Hall of Fame in U.S.A. ~~ed in quello della Federazione Internazionale (FIBA).~~

Inoltre, potrà essere assegnato, in via del tutto eccezionale, un premio Hall of Fame "alla Memoria" all'anno, a personalità scomparse del basket italiano, ed un premio ad un club storico o ad una Nazionale italiana.

### **~~Art. 4 – Procedure di votazione~~**

~~(Delibera n.244 C.f. 9-10/02/2008 – Delibera n.25 C.f. 18/07/2009 – Delibera n.292 C.f. 16-17/12/2009 – Delibera n.362 del C.f. del 5-6/03/2010 – Delibera n.350 C.f. 12/03/2011 – Delibera n.220 C.f. 23/11/2013 – Delibera n.254 C.f. 28/11/2014 – Delibera n.147 C.f. 21/11/2015)~~

~~La Commissione degli Onori si riunisce entro la fine di ogni anno per determinare una rosa di personaggi, suddivisi per le singole categorie, meritevoli di ricevere la preferenza. Una volta ratificati dal Consiglio federale, tali nomi saranno divulgati sul sito internet federale [www.fip.it](http://www.fip.it) e si procederà alle votazioni.~~

~~Le preferenze dovranno pervenire entro il 30 settembre dell'anno successivo.~~

~~In occasione di tale riunione, inoltre, la Commissione ufficializzerà i premiati stabiliti dai risultati delle votazioni pervenuti per la classe Hall of Fame dell'anno corrente.~~

~~Potranno esprimere le proprie preferenze attraverso il modulo in pdf, scaricabile dal sito internet [www.fip.it](http://www.fip.it), cliccando sul link relativo alla Hall of Fame, che dovrà essere compilato ed inviato alla Segreteria dell'Ufficio Marketing della FIP, le seguenti categorie:~~

- ~~— Presidente Federale in carica~~
- ~~— Vice Presidenti Federali in carica~~
- ~~— Consiglieri Federali in carica~~
- ~~— Segretario Generale FIP in carica~~
- ~~— Vice Segretario/i FIP in carica~~
- ~~— Revisori dei Conti in carica~~
- ~~— Ex Presidenti Federali~~
- ~~— Ex Consiglieri Federali~~
- ~~— Ex Revisori dei Conti Federali~~
- ~~— Ex Segretari Generali FIP~~
- ~~— Presidenti Onorari FIP~~
- ~~— Presidenti dei Comitati Regionali in carica~~
- ~~— Assegnatari del premio IBHOF, a partire dalla prima edizione~~
- ~~— Atleti/e ed ex atleti/e azzurri/e, che abbiano disputato almeno una gara ufficiale con la Nazionale Senior maschile o femminile~~
- ~~— Allenatori o ex allenatori del Settore Squadre Nazionali della FIP~~
- ~~— Allenatori o ex allenatori Nazionali~~
- ~~— Arbitri o ex Arbitri Nazionali~~
- ~~— Ex arbitri internazionali~~
- ~~— Giornalisti professionisti~~
- ~~— Presidenti di Lega in carica~~
- ~~— Ex Presidenti di Lega~~
- ~~— Presidente del C.I.A.~~
- ~~— Ex Presidenti del C.I.A.~~
- ~~— Presidente del C.N.A.~~
- ~~— Ex Presidenti del C.N.A.~~

~~Le votazioni hanno validità esclusivamente per l'anno durante il quale vengono formulate.~~

**Art. 5 4 - Commissione degli Onori**  
**(Delibera n.244 C.f. 9-10/02/2008 - Delibera n.25 C.f. 18/07/2009 – Delibera n.119 C.f. 26/09/2009 - Delibera n.292 C.f. 16-17/12/2009 - Delibera n.362 C.f. del 5-6/03/2010 – Delibera n.350 C.f. 12/03/2011 - Delibera n.147 C.f. 21/11/2015 – Delibera n.XX C.f. XX/01/2016)**

La Commissione degli Onori è composta da un Presidente, da quattro Componenti e da un Segretario.

La Commissione degli Onori è nominata con delibera del Consiglio federale e si riunisce una volta all'anno, entro la fine di ogni anno **solare**, per ~~determinare una rosa di personaggi, suddivisi per le singole categorie, meritevoli di essere votati nell'anno di competenza e per ufficializzare i premiati stabiliti dai risultati delle votazioni pervenuti per la classe Hall of Fame dell'anno corrente, da sottoporre al Consiglio federale per la relativa delibera.~~ **stabilire i nomi dei personaggi, o del Club storico, o delle Nazionali azzurre, meritevoli di entrare a far parte della Hall of**

**Fame italiana. Tali nominativi saranno sottoposti all'attenzione del Consiglio federale, per la relativa ratifica.**

La Commissione degli Onori resta in carica per l'intero quadriennio olimpico.

**Art. 6 5 - Limite Annuale dei Premiati**

**(Delibera n.244 C.f. 9-10/02/2008 - Delibera n.25 C.f. 18/07/2009 – Delibera n.350 C.f. 12/03/2011 - Delibera n.147 C.f. 21/11/2015 - Delibera n.XX C.f. XX/01/2016)**

Il premio "Italia Basket Hall of Fame" (IBHOF) può essere attribuito ad un numero massimo di tre persone. In casi eccezionali, potrà esser assegnato un premio alla Memoria, ad un Club storico o ad una Nazionale italiana **in aggiunta al numero massimo stabilito.**

Qualora venga assegnato il premio ad un Club storico o ad una Nazionale italiana, potranno essere ridotti o non assegnati ulteriori riconoscimenti a personaggi delle altre categorie.

In generale, è possibile assegnare premi anche in numero inferiore a tre, ~~per ogni anno.~~

**Art. 7 6 - Regole Organizzative**

**(Delibera n.25 C.f. 18/07/2009 - Delibera n.XX C.f. XX/01/2016)**

Ogni aspetto organizzativo relativo alla cerimonia di premiazione verrà curato dall'Ufficio Marketing. In particolare l'ufficio competente si occuperà della raccolta delle eventuali sponsorizzazioni o contributi di soggetti terzi, erogati per sostenere l'iniziativa, di predisporre un piano di spesa, ad individuare la sede idonea ad ospitare l'evento, di organizzare la cerimonia di premiazione, e in genere di tutti gli adempimenti

necessari di tipo organizzativo e gestionale, di concerto con la Presidenza Federale e con la Segreteria Generale. L'ufficio redigerà prima e dopo ciascun evento annuale un piano di entrate e di spese che verrà consegnato con i necessari documenti giustificativi agli Uffici Amministrativi Federali per gli adempimenti contabili e di bilancio.

Il bilancio del premio "Italia Basket Hall of Fame" (IBHOF) è inserito all'interno di quello della Federazione Italiana Pallacanestro.

**DELIBERA N.231/2016**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.130 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società AZZURRO NAPOLI BASKET (cod. FIP 043885) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione CALVANI MARCO/AZZURRO NAPOLI BASKET;

visto l'art. 130 R.O.;

**D E L I B E R A**

di dichiarare lo stato di morosità della società AZZURRO NAPOLI BASKET (cod. FIP 043885) fissando il termine del 1.03.2016 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia CALVANI MARCO/AZZURRO NAPOLI BASKET. Ai sensi dell'art.130 R.O. comma 5) i componenti del Consiglio Direttivo della società morosa non possono far parte di altre società affiliate alla Federazione fino a quando la stessa non sia stata estinta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2016/2017. Ai sensi dell'art.133 comma 2) il Presidente o Legale Rappresentante della società ed i membri del Consiglio Direttivo rispondono in solido tra loro delle obbligazioni assunte dalla società verso la FIP e i suoi Organi, le Società ed i terzi affiliati e/o tesserati.

### **DELIBERA N.232/2016**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.130 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società AZZURRO NAPOLI BASKET (cod. FIP 043885) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione WEAVER KYLE/AZZURRO NAPOLI BASKET;

visto l'art. 130 R.O.;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società AZZURRO NAPOLI BASKET (cod. FIP 043885) fissando il termine del 1.03.2016 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia WEAVER KYLE/AZZURRO NAPOLI BASKET. Ai sensi dell'art.130 R.O. comma 5) i componenti del Consiglio Direttivo della società morosa non possono far parte di altre società affiliate alla Federazione fino a quando la stessa morosità non sia stata estinta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2016/2017. Ai sensi dell'art.133 comma 2) il Presidente o Legale Rappresentante della società ed i membri del Consiglio Direttivo rispondono in solido tra loro delle obbligazioni assunte dalla società verso la FIP e i suoi Organi, le Società ed i terzi affiliati e/o tesserati.

### **DELIBERA N.233/2016**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.130 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società BASKET BARCELONA (cod. FIP 051519) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione COLLINS ANDRE' JEROME/BASKET BARCELONA;

visto l'art. 130 R.O.;

## **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società BASKET BARCELONA (cod. FIP 051519) fissando il termine del 1.03.2016 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia COLLINS ANDRE' JEROME/BASKET BARCELONA. Ai sensi dell'art.130 R.O. comma 5) i componenti del Consiglio Direttivo della società morosa non possono far parte di altre società affiliate alla Federazione fino a quando la stessa morosità non sia stata estinta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2016/2017. Ai sensi dell'art.133 comma 2) il Presidente o Legale Rappresentante della società ed i membri del Consiglio Direttivo rispondono in solido tra loro delle obbligazioni assunte dalla società verso la FIP e i suoi Organi, le Società ed i terzi affiliati e/o tesserati.

### **DELIBERA N.234/2016**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.130 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società BASKET BARCELONA (cod. FIP 051519) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione FILLOY DEMIAN/BASKET BARCELONA;

visto l'art. 130 R.O.;

## **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società BASKET BARCELONA (cod. FIP 051519) fissando il termine del 1.03.2016 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia FILLOY DEMIAN/BASKET BARCELONA. Ai sensi dell'art.130 R.O. comma 5) i componenti del Consiglio Direttivo della società morosa non possono far parte di altre società affiliate alla Federazione fino a quando la stessa morosità non sia stata estinta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2016/2017. Ai sensi dell'art.133 comma 2) il Presidente o Legale Rappresentante della società ed i membri del Consiglio Direttivo rispondono in solido tra loro delle obbligazioni assunte dalla società verso la FIP e i suoi Organi, le Società ed i terzi affiliati e/o tesserati.

### **DELIBERA N.235/2016**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.130 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società A.S. DIL. NUOVA AQUILA BASKET (cod. FIP 042496) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione SBEZZI RICCARDO/A.S. DIL. NUOVA AQUILA BASKET;

visto l'art. 130 R.O.;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società A.S. DIL. NUOVA AQUILA BASKET (cod. FIP 042496) fissando il termine del 1.03.2016 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SBEZZI RICCARDO/A.S. DIL. NUOVA AQUILA BASKET. Ai sensi dell'art.130 R.O. comma 5) i componenti del Consiglio Direttivo della società morosa non possono far parte di altre società affiliate alla Federazione fino a quando la stessa morosità non sia stata estinta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2016/2017. Ai sensi dell'art.133 comma 2) il Presidente o Legale Rappresentante della società ed i membri del Consiglio Direttivo rispondono in solido tra loro delle obbligazioni assunte dalla società verso la FIP e i suoi Organi, le Società ed i terzi affiliati e/o tesserati.

### **DELIBERA N.236/2016**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.130 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società A.S. DIL. NUOVA AQUILA BASKET (cod. FIP 042496) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione GIOVANATTO MICHELE/A.S. DIL. NUOVA AQUILA BASKET;

visto l'art. 130 R.O.;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società A.S. DIL. NUOVA AQUILA BASKET (cod. FIP 042496) fissando il termine del 1.03.2016 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia GIOVANATTO MICHELE/A.S. DIL. NUOVA AQUILA BASKET. Ai sensi dell'art.130 R.O. comma 5) i componenti del Consiglio Direttivo della società morosa non possono far parte di altre società affiliate alla Federazione fino a quando la stessa morosità non sia stata estinta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2016/2017. Ai sensi dell'art.133 comma 2) il Presidente o Legale Rappresentante della società ed i membri del Consiglio Direttivo rispondono in solido tra loro delle obbligazioni assunte dalla società verso la FIP e i suoi Organi, le Società ed i terzi affiliati e/o tesserati.



**DELIBERA N.237/2016**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali,

visto l'art. 130 del Regolamento Organico;

preso atto che l'Ufficio contabilità affiliate e tesserati ha individuato un elenco di società sportive che presentano esposizioni debitorie nei confronti della FIP e/o dei Comitati Regionali per le causali e per gli importi risultanti dalle rispettive schede contabili, il cui mancato pagamento nei termini assegnati comporta la declaratoria di morosità e le ulteriori conseguenze previste dall'art.130 del citato Regolamento;

preso atto che l'Ufficio contabilità affiliate e tesserati ha provveduto ad inoltrare regolare comunicazione alle suddette società ed ai rispettivi Presidenti e/o rappresentanti legali e ai componenti del Consiglio Direttivo al fine di sollecitare il pagamento delle somme dovute in difetto rappresentando le conseguenze a termini di regolamento;

considerato che le seguenti società:

054395	NUOVA AMATORI A.P.D.
054253	U.F.W.UNIFIED FILIPINO WORKERS
023454	A.D.LIB.BIDDY BASKETBALL CAPUA
048783	AD PALL.CITTA DI AIROLA P.E.F.
052765	A.D. VIRTUS PALL. ARZANO
003658	A.D.SAVOIA BK TORRE ANNUNZIATA
043822	A.S.D. ACADEMY BASKET CAMPANIA
048768	A.D. COLLEGE BK FULGOR FIDENZA
014908	A.S.D. VIS FORTITUDO POMEZIA
052678	ASD NUOVA FORTITUDO BASKET
047628	G.B. BASKET PAMPHILI
041403	ASD VIRTUS PALL. OSTIA SHARKS
045322	OLD BASKET APRILIA
054061	ASD PALLACANESTRO LATINA
001229	A.D. CENTRO ADD.TO PALL. CONI
016384	A.S.D. BASKET MILANO ARS
052207	A.S.D. TITANS
054234	EASYSports
048580	POL ASD CANUSIUM
054236	BASKET SCHOOL NOCI ASD
052655	ASD BASKET UGENTO
052680	ASD OLD SCHOOL BK S. PIETRO
051933	ASD BASKET MOLA 2009
008130	POL. DIL. VILLA GARIBALDI

051591	A.S.D. CANOSSA B. CAVARZERE
--------	-----------------------------

non hanno provveduto ad adempiere entro il termine assegnato dall'Ufficio contabilità affiliate e tesserati;

### **DELIBERA**

- di dichiarare ai sensi dell'art.130 del Regolamento Organico lo stato di morosità delle seguenti società:

054395	NUOVA AMATORI A.P.D.
054253	U.F.W.UNIFIED FILIPINO WORKERS
023454	A.D.LIB.BIDDY BASKETBALL CAPUA
048783	AD PALL.CITTA DI AIROLA P.E.F.
052765	A.D. VIRTUS PALL. ARZANO
003658	A.D.SAVOIA BK TORRE ANNUNZIATA
043822	A.S.D. ACADEMY BASKET CAMPANIA
048768	A.D. COLLEGE BK FULGOR FIDENZA
014908	A.S.D. VIS FORTITUDO POMEZIA
052678	ASD NUOVA FORTITUDO BASKET
047628	G.B. BASKET PAMPHILI
041403	ASD VIRTUS PALL. OSTIA SHARKS
045322	OLD BASKET APRILIA
054061	ASD PALLACANESTRO LATINA
001229	A.D. CENTRO ADD.TO PALL. CONI
016384	A.S.D. BASKET MILANO ARS
052207	A.S.D. TITANS
054234	EASYSPO RTS
048580	POL ASD CANUSIUM
054236	BASKET SCHOOL NOCI ASD
052655	ASD BASKET UGENTO
052680	ASD OLD SCHOOL BK S. PIETRO
051933	ASD BASKET MOLA 2009
008130	POL. DIL. VILLA GARIBALDI
051591	A.S.D. CANOSSA B. CAVARZERE

- di fissare il termine del 28 febbraio 2016 per l'adempimento integrale delle proprie obbligazioni verso la FIP. Per gli effetti di cui all'art. 130 del Regolamento Organico, i Presidenti, i rappresentanti legali ed i componenti delle società inadempienti non possono far parte di altre società affiliate alla FIP sino a quando la morosità non sia stata estinta.

In caso di mancato adempimento entro il termine dell'anno sportivo in corso conseguirà l'esclusione da Campionati e tornei federali e la revoca dell'affiliazione. Ai sensi dell'art.133 comma 2) il Presidente o Legale Rappresentante della società ed i membri del Consiglio Direttivo rispondono in solido tra loro delle obbligazioni assunte dalla società verso la FIP e i suoi Organi, le Società ed i terzi affiliati e/o tesserati.

### **DELIBERA N.238/2016**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal sig. Giuseppe Maruggi, tesserato CIA, volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del sig. Stefano De

Angelis, tesserato della società ASD CUS Potenza per i fatti occorsi in data 9.01.16 durante la gara di Promozione regionale;

visti i documenti prodotti a corredo dell'istanza;

### **DELIBERA**

di autorizzare il tesserato CIA sig. Giuseppe Maruggi ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Stefano De Angelis per i fatti occorsi nel corso della gara di Promozione maschile ASD CUS Potenza – Basketiamo Matera del 9.01.16.

### **DELIBERA N.239/2016**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.58 assunta dal Presidente federale il 19 gennaio 2016, con la quale è stato previsto di conferire mandato alla Segreteria Generale per avviare, d'intesa con la Lega Basket Serie A, l'iter elettorale per l'elezione del nuovo Consigliere federale in rappresentanza delle Società del Campionato professionistico;

condivise le motivazioni espresse e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

di ratificare la delibera n.58/2016 assunta dal Presidente federale il 19 gennaio 2016.

### **DELIBERA N.240/2016**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004 con la quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di bilancio;

ascoltata la relazione del Presidente federale relativamente alla stesura del Bilancio Preventivo 2016;

acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

considerato che il Bilancio Preventivo 2016 ha esecuzione soltanto dopo l'approvazione dello stesso da parte della Giunta Nazionale del CONI;

### **DELIBERA**

di approvare il Bilancio Preventivo 2016, nella stesura di cui all'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera e che verrà trasmesso alla Giunta Nazionale del CONI per la successiva approvazione.

**DELIBERA N.241/2016**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la domanda di trasformazione in società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata con amministratore unico della Società A.D. BEES BASKETBALL PROJECT (cod. FIP 050277) con sede in PESARO, iscritta al Campionato di Promozione Maschile;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 144, comma 4, del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di prendere atto della trasformazione da A.D. BEES BASKETBALL PROJECT a SSD ARL BEES BASKETBALL PROJECT con sede in PESARO.

**DELIBERA N.242/2016**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la domanda di trasformazione in società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata con amministratore unico della Società A.S.D. POLISPORTIVA AGROPOLI (cod. FIP 000493) con sede in Agropoli (SA), iscritta al Campionato di Serie A2;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 144, comma 4, del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di prendere atto della trasformazione da BASKET AGROPOLI ASD a BASKET AGROPOLI SSD ARL con sede in Agropoli (SA).

Roma, 29 gennaio 2016

---

IL SEGRETARIO GENERALE  
*F.to Maurizio Bertea*

IL PRESIDENTE  
*F.to Giovanni Petrucci*